



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

COMUNICATO STAMPA

COMMERCIALISTI: “DALLA CASSAZIONE IMPORTANTE ORDINANZA SULL’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE”

De Nuccio: “Ribadita la legittimità delle attività riservate alle professioni ordinistiche”

Roma, 8 febbraio 2024 - “Una ordinanza **molto importante**, che fa chiarezza sulla giurisprudenza relativa alle attività riservate alle **professioni ordinistiche** ed è molto **esplicita** su talune forme di **esercizio abusivo della professione**”. È questo il commento del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, **Elbano de Nuccio**, **all’ordinanza n.3495 della Cassazione** sull’attività, svolta da una Srl, di compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, tenuta della contabilità, elaborazione delle buste paga, presentazione di istanze di annullamento in autotutela in campo fiscale, pagamento di imposte, elaborazione di studi di settore, disbrigo di pratiche presso la CCIAA, cura dei rapporti previdenziali. “Secondo quanto stabilito dalla Cassazione – sottolinea de Nuccio - si tratta di attività "riservate" ai **dottori commercialisti, agli esperti contabili e ai consulenti del lavoro**. È il motivo per il quale la Cassazione sancisce la **nullità** del contratto tra la Srl e l’azienda assistita, dal momento che le suddette attività sono state evidentemente svolte da soggetti non iscritti in Albi professionali”.

“Questa ordinanza – aggiunge – arriva pochi giorni dopo quella del **Consiglio di Stato** su un ricorso presentato dall’Associazione nazionale dei tributaristi in materia di visto di conformità. Già in quella occasione il nostro Consiglio nazionale aveva annunciato una difesa strenua dei proprio iscritti e quindi delle prerogative delle professioni ordinistiche. La sentenza della Cassazione ci conforta e rafforza nella convinzione che le attività degli iscritti in Ordini professionali non debbano essere in alcun modo equiparate a quelle di iscritti ad Associazioni professionali”.